

LEGGE REGIONALE MOLISE 10 dicembre 1993 n. 24

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1993, n. 11, ad oggetto Disciplina per le nomine e le designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale - Comitato dei garanti"**

*(B.U.R. n. 28, 16 dicembre 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Al 2° comma dell'art. 6 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 sono soppresse le parole "entro cinque giorni dal ricevimento" e sono sostituite dalle seguenti:

"entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine per l'inoltro delle proposte di candidatura di cui al 1° comma del medesimo articolo 4".

**Art. 2**

1. Al 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 sono soppresse le parole "al 4° mese" e sono sostituite dalle seguenti: "al 1° mese dell'anno".

2. Al 6° comma dell'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 sono soppresse le parole "al termine della legislatura" e sono sostituite dalle seguenti: "alla fine del 1° mese dell'anno successivo alla scadenza della legislatura".

**Art. 3**

1. Il termine di dieci giorni di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 11/1993 è da intendersi meramente ordinario.

2. Il 1° comma dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

"1. Coloro che sono stati designati o nominati dalla Regione sono tenuti, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica, da effettuarsi da parte del Presidente della Giunta regionale, della nomina o della designazione, a comunicare per iscritto al Presidente della Giunta regionale la propria accettazione, trasmettendo:

a) dichiarazione relativa all'inesistenza o alla cessazione delle condizioni ostative di cui all'art. 10;

b) dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere;

c) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi propri e del proprio nucleo familiare".

3. Al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 1993 n. 11 sono soppresse le parole "del Consiglio Regionale o".

4. Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 1993 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

"3. La dichiarazione dei redditi, prevista dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, deve altresì essere inoltrata al Presidente della Giunta Regionale, entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza del mandato".

5. Alla fine del quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 è aggiunto: "La decadenza dalla nomina o dalla designazione è disposta con proprio decreto dal Presidente della Giunta Regionale".

**Art. 4**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.